

COMUNE DI CAMBIANO



PROVINCIA DI TORINO

Regolamento per la disciplina del porto delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale

- Art. 1 - Campo di applicazione
 - Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione
 - Art. 3 - Assegnazione dell'arma
 - Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni
 - Art. 5 - Doveri dell'assegnatario
 - Art. 6 - Doveri del consegnatario
 - Art. 7 - Prelevamento, deposito e versamento dell'arma
 - Art. 8 - Custodia delle armi
 - Art. 9 - Locali di custodia delle armi
 - Art. 10 - Servizi prestati con arma
 - Art. 11 - Altri strumenti di auto tutela
 - Art. 12 - Servizi di rappresentanza
 - Art. 13 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
 - Art. 14 - Addestramento al tiro con armi da fuoco ed all'uso di altri strumenti di auto difesa
 - Art. 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento
 - Art. 16 - Pubblicità del regolamento
 - Art. 17 - Entrata in vigore
- Allegati: n. 1

Normativa di riferimento

Legislazione Nazionale

Legge n. 110 del 18 aprile 1975 (istituzione del catalogo nazionale delle armi comuni di sparo)

Legge 7 marzo 1986, n. 65

Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza);

Legge n. 125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 (Norme urgenti in materia di Pubblica Sicurezza);

Legislazione Regionale

Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale)

Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57 (integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 concernente Norme in materia di Polizia ad integrazione della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58).

Legge Regionale 10 dicembre 2007 n. 23 (disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata);

Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n. 16-9063 (Regolamento regionale recante l'individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di auto tutela per gli operatori di Polizia Locale);

95

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

5. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.
6. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da a) a d), nonché:
 - il servizio da espletare in armi;
 - la durata del servizio;
 - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

L'arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S.

Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 8.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa. *Il Responsabile del servizio può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.*

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o in sua assenza da chi ne fa le veci. Il Servizio è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile della Polizia Locale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili
- le riparazioni delle armi

EL

- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

Gli appartenenti al Servizio della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 - Doveri dell' assegnatario

L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario deposita l'arma a lui assegnata presso l'ufficio della sede operativa, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo.

Art. 6 - Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza :

- la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- la effettuazione dei controlli;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 7 - Prelevamento, deposito e versamento dell'arma

L'arma è prelevata giornalmente dal singolo operatore all'inizio del turno di servizio e viene depositata a fine turno. Le armi in dotazione qualora portate presso l'abituale luogo

di residenza per la pulizia durante il trasporto devono essere smontate e scariche. Tali prelevamenti devono essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 8 - Custodia delle armi

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi ovvero in cassaforte posta all'interno della sede operativa nella stanza destinata al responsabile che a fine turno verrà chiusa a chiave.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

L'accesso al locale ove sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Responsabile del Servizio, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in sicurezza. Nel locale ove sono custodite le armi e nei locale della sede operativa del servizio, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

ART. 9 - Locali di custodia delle armi

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custodite le armi ancorchè depositate in cassaforte, sono a disposizione di ogni singolo operatore, che a fine servizio procederà alla chiusura della stanza.

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 10 - Servizi prestati con arma

Gli addetti della Polizia Locale esplicano di norma i servizi muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonchè nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata preferibilmente in modo non visibile.

Art. 11 - Altri strumenti di autotutela.

L'evolversi della figura dell'operatore di Polizia Locale nel contesto del tessuto sociale del territorio di appartenenza, anch'esso in continua evoluzione spesso in negativo, ha portato l'amministrazione Regionale alla promulgazione della Legge Regionale n.23 del 10 dicembre 2007 (disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza

CS

integrata). In particolare l'art. 10 della legge prevedeva l'utilizzo, sempre per motivi preventivi e di sicurezza, di altri presidi tattici di auto difesa volti a tutelare l'incolumità personale del personale operante. L'individuazione di tali presidi veniva delegata alla Giunta Regionale la quale, sentita la Commissione Consiliare competente, ad emanare specifico Regolamento Regionale.

La Giunta Regionale con il D.G.R. n. 16-9063 del 1° luglio 2008 ha emanato il Regolamento recante " Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di auto tutela degli operatori di Polizia Locale" aventi scopi difensivi e dissuasivi volti ad evitare per quanto possibile l'utilizzo delle armi da fuoco evento questo da intendersi sempre quale opzione estrema.

Gli strumenti di autotutela individuati, taluni già facenti parte della dotazione personale degli operatori anche in ottemperanza ai disposti della Legge n. 626/94, sono i seguenti: 1) manette; 2) Spray irritante; 3) mazzetta di segnalazione; 4) tonfa in resina polimerica (**); 5) giubbotto anti proiettile, da adottarsi in relazione alle esigenze di servizio.

Il Responsabile del Servizio con apposito provvedimento stabilisce, in ottemperanza al Regolamento Regionale indicato, le modalità d'uso degli strumenti di auto difesa aggiuntivi registrando gli stessi su apposito registro di carico e scarico.

(**) Solo se autorizzato dalla Giunta Comunale con successivo affidamento a personale che abbia frequentato specifici corsi di formazione finalizzati all'uso corretto dello strumento.

Art. 12 - Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza.

Art. 13 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO IV – Addestramento

Art. 14 - Addestramento al tiro con armi da fuoco ed all'uso di altri strumenti di auto difesa.

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

AM

E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Servizio nonché, nell'ambito della formazione professionale, inviare taluni appartenenti al servizio a corsi di specifico addestramento speciale finalizzato all'uso delle armi da fuoco in condizioni di servizio particolari, ormai sempre più probabili in un contesto generale di degrado del tessuto sociale. Verrà altresì disposta, qualora adottato dal servizio, la frequentazione di specifico corso di addestramento per l'uso del tonfa rivolto agli operatori che verranno eventualmente destinati all'uso di tale strumento di auto difesa, qualora adottato. La frequentazione a specifico corso di addestramento ed il superamento dell'esame finale sono requisiti vincolanti al fine dell'assegnazione del tonfa.

CAPO V - Disposizioni finali

Art 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- Legge 7 marzo 1986, nr. 65;
- Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145;
- T. U .L .P .S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- Legge n. 125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 (Norme urgenti in materia di Pubblica Sicurezza).

Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà trasmesso al Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo della Città di Torino per l'inoltro al Ministero dell'Interno.

Estremi di trasmissione all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Torino al fine dell'inoltro al Ministero dell'Interno.

Spedito in data _____ con racc. A.R. n. _____ dall'Ufficio Postale di Cambiano.

09

allegato



POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE di CAMBIANO
PROVINCIA di TORINO



SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Settore: PUBBLICA SICUREZZA

Cambiano, li

LOCALE DEPOSITO ARMI

Norme di sicurezza generali.

- L'accesso dell'operatore armato deve avvenire sempre con arma in fondina senza colpo in canna;
- E' concesso l'accesso al locale ad un solo operatore alla volta sia durante l'operazione di deposito che di prelevamento dell'arma;
- L'arma quando maneggiata, quantunque in sicurezza, deve sempre essere rivolta in basso.
- E' vietato qualunque maneggio dell'arma carica in presenza di altro personale.
- Ogni operatore risponde personalmente delle armi ivi depositate qualora nel locale venga consentito l'accesso a terzi.
- L'ultimo operatore in servizio risponde personalmente nel caso di sottrazioni delle armi dal luogo di deposito ed in particolare deve:
 - 1) verificare la chiusura della cassaforte ove sono depositate le armi e le munizioni;
 - 2) provvedere alla chiusura a chiave del locale deposito armi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

em